

REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che lo zucchero C o l'isoglucosio C, prodotti a titolo di una campagna e che non sono riportati quale produzione della campagna di commercializzazione successiva, non possono essere smerciati sul mercato interno e devono essere esportati come tali; che onde assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità di tale disposizione è necessario precisare esattamente la nozione di esportazione ai sensi di detto articolo e adattare in conseguenza le date in causa, lasciando però agli Stati membri, in materia di termini di comunicazione della prova di esportazione, la possibilità, in casi particolari, di ammettere dei termini più lunghi;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁴⁾, prevede che lo zucchero C e l'isoglucosio C devono essere esportati a partire dallo Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti; che lo stesso regolamento ammette che il fabbricante in causa può, in sede di esportazione, sostituire il suo zucchero C o il suo isoglucosio C con un altro zucchero bianco o con un altro isoglucosio prodotto da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro previo pagamento di un importo destinato a neutralizzare il vantaggio economico che lo stesso fabbricante può ricavare da una tale sostituzione;

considerando tuttavia che, a seguito dell'evoluzione della tecnica di immagazzinamento, appare che uno zucchero C o un isoglucosio C è talvolta immagazzinato per l'esportazione in un luogo di magazzinaggio esterno alla fabbrica situato nello stesso Stato membro di produzione o in un altro Stato membro, assieme ad altri zuccheri o ad altri isoglucosio prodotti da altre imprese o dalla stessa impresa, senza possibilità di distinguere l'identità fisica; che pertanto, onde assicurare il rispetto della regola precitata, nonché per ragioni tecniche afferenti a questo tipo di immagazzinamento, si deve precisare che la sostituzione nello stesso luogo di immagazzinamento tra zuccheri e isoglucosio di diversa provenienza è ammessa a condizione che il prodotto in causa sia messo sino all'accettazione della dichiarazione di esportazione sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quelle del

controllo doganale e che dopo tale accettazione si trovi sotto controllo doganale, senza che tale sostituzione dia luogo al pagamento dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81; che d'altra parte tali controlli devono assicurare in particolare che un quantitativo di zucchero o isoglucosio corrispondente al quantitativo di zucchero C o di isoglucosio C in causa sia detenuto nello stesso luogo di immagazzinamento fino al momento della sua sortita ai fini della sua esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità;

considerando che è appropriato, per ragioni amministrative, che queste disposizioni siano rese applicabili soltanto alla produzione di zucchero C e d'isoglucosio C ottenuta a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

- Articolo 1

1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è considerata come effettuata qualora:

- lo zucchero C o l'isoglucosio C sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;
- la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto;
- lo zucchero C o l'isoglucosio C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
- il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio, non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 o sotto forma di isoglucosio come tale.

Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.